

## STATUTO DELL'ISTITUTO EMILIO BETTI DI TEORIA E STORIA DEL DIRITTO

### Articolo 1 – Costituzione

In data 15 dicembre 1985 è stato costituito, nella forma associativa prevista dall'art. 36 cod. civ., lo 'Istituto Emilio Betti di teoria e storia del diritto', in sigla anche 'ISEB'.

Il presente Statuto sostituisce il precedente.

### Articolo 2 – Sede ed emblema

L'Istituto ha sede legale presso il domicilio del Presidente in carica.

L'Istituto può munirsi di un proprio segno identificativo e provvedere alla registrazione dello stesso come marchio. Il Presidente può consentire la utilizzazione di tale segno compatibilmente con le finalità dell'Istituto.

### Articolo 3 – Finalità

L'Istituto non ha appartenenze politiche né confessionali e non ha fini di lucro.

L'Istituto persegue finalità di carattere culturale e si propone in particolare di:

- a. promuovere ricerche sull'insegnamento e l'opera di Emilio Betti nell'ambito della cultura giuridica italiana ed europea;
- b. costituire e mantenere un archivio della documentazione relativa alla vita e all'opera di Emilio Betti e al dibattito scientifico da questa suscitato, garantendone l'accesso agli studiosi;
- c. promuovere e curare l'edizione critica degli scritti editi e inediti di Emilio Betti come pure la riedizione delle opere edite, divenute rare o indisponibili in commercio;
- d. promuovere e sostenere iniziative culturali riconducibili all'ampia gamma di interessi coltivati da Emilio Betti e alla sua articolata visione della dimensione giuridica, attraverso l'organizzazione di convegni e altri incontri di studio e curando la stampa dei relativi atti;
- e. collaborare nell'espletamento delle attività suddette con Enti, Istituzioni culturali e Università.

L'Istituto può aderire a enti o organizzazioni, anche stranieri o internazionali, con finalità simili o collegate e può collaborare con essi.

### Articolo 4 – Soci

I soci dell'Istituto si distinguono in "soci ordinari" e "soci benemeriti".

Sono soci ordinari dell'Istituto gli studiosi che, avendo fatto richiesta d'iscrizione attraverso la presentazione al Consiglio di un proprio *curriculum*, siano da questo ammessi e abbiano versato la quota associativa.

# ISEB

Istituto Emilio Betti  
di Teoria e Storia del Diritto

Sono soci benemeriti i soci ordinari che, dopo almeno un quinquennio di ininterrotta corresponsione della quota sociale, abbiano prestato contributi di cospicua rilevanza all'attività dell'Istituto a giudizio insindacabile del Consiglio.

I soci sono nominati benemeriti su proposta del Presidente, con deliberazione assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto.

I soci benemeriti compongono il Consiglio e fanno parte di diritto del Comitato scientifico.

## Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota annuale (“quota associativa”), nella misura ed entro il termine fissati dal Consiglio.

I diritti inerenti alla qualità di socio si acquistano a seguito della comunicazione scritta dell'avvenuta ammissione e della consegna della tessera sociale da parte del Presidente.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, con effetto immediato, mediante dichiarazione scritta, trasmessa al Presidente.

La deliberazione di esclusione per morosità è adottata dal Consiglio dopo aver invitato almeno due volte per iscritto il socio a regolarizzare la propria posizione.

La delibera di esclusione per gravi motivi diversi dalla morosità è adottata dal Consiglio, a voto segreto e a maggioranza dei soci presenti, su proposta del Presidente.

In tutti i casi di esclusione il Consiglio deve previamente sentire il socio ove questi ne faccia richiesta.

## Articolo 6 – Organi

Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea dei soci; il Consiglio; il Presidente; il Comitato scientifico.

Gli organi collegiali possono riunirsi anche in modalità telematica o mista.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

## Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti e si riunisce almeno una volta l'anno per ascoltare la relazione del Presidente e per deliberare sulle proposte formulate dal Presidente o dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto con avviso da inviarsi almeno trenta giorni prima della riunione, mediante posta, anche elettronica.

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne è fatta richiesta dal Consiglio, purché tale richiesta sia accompagnata dalla specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

È ammesso il voto per delega, se delegato è un altro socio. La delega deve essere fatta pervenire al Presidente prima che si aprano i lavori dell'Assemblea. Ciascun socio non può avere più di una delega.

# ISEB

Istituto Emilio Betti  
di Teoria e Storia del Diritto

## Articolo 8 – Consiglio

Il Consiglio è composto dai Soci benemeriti.

Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Consiglio:

- a. elegge, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, il Presidente;
- b. designa, su proposta del Presidente a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, i nuovi Soci benemeriti e i componenti del Comitato scientifico;
- c. determina l'ammontare della quota associativa;
- d. delibera sull'ammissione dei nuovi soci ordinari e sulla esclusione dei soci per morosità o altri gravi motivi;
- e. esamina il bilancio e la relazione annuale del Presidente e li approva;
- f. delibera su tutte le questioni proposte dal Presidente in merito all'indirizzo, all'andamento e alla gestione dell'Istituto.

Il Presidente convoca il Consiglio quando lo ritiene necessario e, in ogni caso, quando lo richiedono almeno cinque suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non disposto diversamente, il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.

Il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'Istituto.

## Articolo 9 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a. rappresenta l'Istituto per tutti gli atti di gestione da compiere ed anche in giudizio, con facoltà di conferire procure;
- b. convoca e presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio e il Comitato scientifico;
- c. coordina le iniziative deliberate in tali sedi;
- d. propone al Consiglio la nomina di nuovi soci benemeriti e dei componenti del Comitato scientifico;
- e. predispose annualmente una relazione sulle attività dell'Istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio;
- f. può nominare un Segretario, il quale può anche svolgere le funzioni di tesoriere.

## Articolo 10 – Comitato scientifico

Compongono il Comitato scientifico i soci benemeriti (membri di diritto *ex art.* 4) e quelli appositamente designati dal Consiglio su proposta del Presidente. Questi ultimi rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente.

# ISEB

Istituto Emilio Betti  
di Teoria e Storia del Diritto

Il Comitato scientifico collabora con il Presidente nella definizione delle linee dell'attività di ricerca dell'Istituto, discute e approva le proposte avanzate al suo interno o dagli altri soci circa le iniziative editoriali, convegnistiche o seminari dell'Istituto nell'ambito delle finalità statutarie.

## Articolo 11 – Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'Istituto è costituito: (i) dalle quote versate annualmente dai soci; (ii) da contributi, donazioni, eredità, legati ed altre erogazioni di soci o di terzi, pubblici o privati; (iii) da eventuali diritti d'autore provenienti dalle opere pubblicate dall'Istituto.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## Articolo 12 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Istituto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi dei votanti.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Consiglio può deliberare a maggioranza di due terzi dei suoi componenti la cessazione delle attività dell'Istituto e il conferimento delle attività patrimoniali residue ad altro ente che appaia, per strutture, finalità e risorse, più idoneo al conseguimento degli scopi di cui al presente statuto.

Il segretario  
Prof.ssa Stefania Gialdroni



.....

Il Presidente  
Prof. Luca Loschiavo



.....